



STATUTO DI ANCI LOMBARDIA

Adottato dall'Assemblea Regionale con delibera n. 04 del 16 dicembre 2019 e ss.mm.ii. del
16 dicembre 2022

Art. 1.
(Denominazione, Sede)

- 1) L'Associazione Regionale dei Comuni Lombardi, denominata ANCI Lombardia, è Associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
- 2) ANCI Lombardia non ha fine di lucro.
- 3) ANCI Lombardia ha sede in Milano.
- 4) ANCI Lombardia è iscritta nel registro delle persone giuridiche.

Art. 2.
(Autonomia regionale)

- 1) ANCI Lombardia, articolazione di ANCI Nazionale, rappresenta l'Associazione Nazionale Comuni Italiani nel territorio regionale, partecipando all'attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto di ANCI Nazionale.
- 2) ANCI Lombardia ha competenza e piena autonomia nei rapporti con la Regione Lombardia e tutela gli interessi degli associati da essa rappresentati nelle materie di competenza regionale.

Art. 3.
(Associati)

- 1) Sono associati di ANCI Lombardia i Comuni, la Città Metropolitana, le Associazioni e/o le Unioni Comunali e gli altri Enti di derivazione comunale della Regione Lombardia aderenti all'ANCI Nazionale secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto di detta Associazione ed in particolare dagli artt. 2 e 32 del citato Statuto.
- 2) L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dall'art. 32 dello Statuto di ANCI Nazionale perde la qualità di associato.
- 3) I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da associato, decadono, con effetto immediato, dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta.

Art. 4.
(Scopi e compiti)

- 1) L'Associazione, che trae origine dalla tradizione e dalle aspirazioni autonomistiche della popolazione e delle comunità locali lombarde, ha per scopo il perseguimento della tutela delle autonomie locali, riconosciute dalla Costituzione, e dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati, secondo quanto specificato nel presente articolo.
- 2) ANCI Lombardia rappresenta gli associati nei rapporti con la Regione, avendo particolare riguardo alle peculiarità, alle prerogative, agli interessi delle singole comunità; persegue scopi di

attuazione e tutela delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione; promuove la partecipazione degli associati a forme di collaborazione e di coordinamento; mantiene collegamenti operativi con la Regione, le Province, la Città Metropolitana, le Comunità Montane, le altre Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Organi ed Enti regionali, statali e comunitari che hanno relazione istituzionale e/o rapporti operativi con l'attività degli Enti associati e può stipulare accordi con tali soggetti; studia e promuove ricerche e iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, per una crescita culturale ed una sensibilità ambientale delle stesse.

3) Per il raggiungimento dei propri obiettivi ANCI Lombardia promuove, direttamente o tramite associazioni o società partecipate o sottoposte a controllo di ANCI Lombardia o tramite altri enti il cui oggetto abbia finalità analoghe alle attività e agli scopi statutari ovvero in accordo con le Province, la Città Metropolitana, la Regione, lo Stato, l'Unione europea e loro Enti e Organi operativi: convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi; attività di informazione, pubblicazione di periodici su carta e on-line; attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli Enti associati; attività di comunicazione rivolta al pubblico con l'obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare i temi dell'autonomia comunale. In particolare, persegue lo sviluppo e l'implementazione di servizi a favore degli associati rispondenti agli scopi statutari; lo sviluppo della conoscenza del sistema della Pubblica Amministrazione locale; lo sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione e partecipazione; l'incremento della conoscenza dei temi pubblicistici finalizzata a una maggiore e migliore conoscenza delle problematiche dei Comuni in generale.

**Art. 5.
(Pari Opportunità)**

1) ANCI Lombardia favorisce iniziative per l'attuazione, il rafforzamento e l'estensione del principio di pari opportunità e della parità di genere. In tale logica, la composizione del Consiglio Direttivo dovrà garantire la rappresentanza di donne o uomini in misura non inferiore a 1/3 dei componenti, compatibilmente con le risultanze elettorali.

**Art. 6.
(Autonomia finanziaria)**

1) ANCI Lombardia ha piena autonomia finanziaria e la esercita anche con il reperimento di risorse aggiuntive alla percentuale dei contributi associativi ad essa assegnati dall'ANCI Nazionale.

**Art. 7.
(Organi)**

1) Sono organi di ANCI Lombardia:

- a. L'Assemblea Regionale;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'Ufficio di Presidenza;

- e. Il Segretario Generale;
- f. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico.

Art. 8.
(Requisiti per l'elezione negli Organi)

- 1) Può essere eletto alla carica di Presidente della Associazione solo chi ricopra la carica di Sindaco di un Comune associato.
- 2) Possono essere eletti negli Organi associativi di cui ai punti b), d) dell'art. 7 coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli Enti locali da cui provengono o esercitano la rappresentanza legale di altro Ente associato.
- 3) La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui ai punti b), d) dell'art. 7 è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente e assessore regionale.
- 4) Possono essere eletti negli organi associativi solo coloro i cui enti di appartenenza paghino la quota associativa in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto di ANCI Nazionale.
- 5) Il venire meno delle cariche elettive e/o politico-amministrative e di rappresentanza di cui ai precedenti commi 1) e 2), per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi elettorali vigenti o per dimissioni nonché l'accertamento della condizione di morosità dell'Ente di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica rivestita negli Organi dell'Associazione.

Art. 9.
(Assemblea Regionale)

- 1) L'Assemblea Regionale è l'organo di indirizzo generale dell'ANCI Lombardia.
- 2) È composta da tutti gli associati che risultino in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 3, riferiti agli anni precedenti alla data dell'Assemblea stessa.
- 3) Nell'ambito dell'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a. ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco, quale legale rappresentante, o da un suo delegato, scelto fra gli Assessori o i Consiglieri in carica;
 - b. gli altri Enti associati sono rappresentati dal legale rappresentante o suo delegato.
- 4) L'Assemblea Regionale è convocata in seduta Ordinaria o Congressuale, secondo quanto previsto dai successivi artt. 10 e 12.

Art. 10.
(Convocazione dell'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria)

1) L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a. è convocata con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente dell'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo, che ne determina l'ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali e per deliberare in merito ad argomenti che non sono di competenza degli altri Organi dell'Associazione;

b. è altresì convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta sottoscritta da parte di 1/10 (un decimo) degli associati, salvo quanto previsto dall'art. 28;

c. l'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione – deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC), a tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea;

d. l'avviso di convocazione può inoltre prevedere lo svolgimento specificamente regolamentato dell'assemblea in forma esclusivamente telematica o in forma mista, fermo restando l'obbligo di utilizzare modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l'identificazione degli aventi diritto, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

2) L'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria:

a. è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea Regionale Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in Assemblea e le determinazioni della Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche nel caso di votazioni in merito all'elezione di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), salvo quanto previsto nel successivo art. 28;

b. ai fini della regolare costituzione sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega;

c. è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dall'altro Vice Presidente.

3) Alla seduta dell'Assemblea Regionale Ordinaria:

a. ogni associato ha diritto ad un voto;

b. ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare in Assemblea non più di un altro associato impedito a partecipare.

4) All'Assemblea Regionale Ordinaria possono partecipare con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione della seduta, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori/il Revisore Unico.

Art. 11.

(Compiti dell'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria)

1) Spetta all'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria:

a. deliberare in merito agli indirizzi ed alle scelte politico-amministrative dell'Associazione, nonché procedere alla verifica ed alla valutazione dell'attività svolta dalla stessa nel periodo intercorrente dall'ultima Assemblea Regionale Ordinaria svolta;

b. procedere, in caso di cessazione dell'incarico da parte del Presidente, alla elezione di un nuovo Presidente che, in tal caso, rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista per il termine del mandato del Presidente cessato;

c. approvare il budget annuale dell'Associazione, proposto dall'Ufficio di Presidenza, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo;

d. approvare il Bilancio Consuntivo annuale dell'Associazione proposto dall'Ufficio di Presidenza, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo;

e. approvare il budget di previsione comprensivo del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale, il piano degli investimenti annuale o pluriennale e le fonti di finanziamento della/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo e, entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque entro i termini di legge previsti per l'approvazione dei bilanci di esercizio da parte delle società, il bilancio di esercizio predisposto dalla/e stessa/e;

f. approvare, altresì, per il conseguimento dei fini di migliore strategia gestionale e programmatica, i seguenti atti della/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia:

I. proposta di operazioni strategiche;

II. acquisizioni o cessioni, scissioni e fusioni;

III. proposte relative a operazioni immobiliari o ad atti di alienazione del patrimonio;

IV. proposta di aumento e riduzione del capitale sociale;

V. proposta di modifica dello Statuto;

VI. proposta di istituzione e/o soppressione di sedi secondarie;

g. approvare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, per il conseguimento degli scopi di ANCI Lombardia e dei Comuni ad essa aderenti, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Obiettivi con il quale definire gli obiettivi programmatici e le strategie gestionali delle associazioni o della/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia, nel rispetto dei principi di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione;

- h. approvare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il fabbisogno del personale di ANCI Lombardia previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo;
- i. decidere se avvalersi di un Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico, che nomina;
- j. deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- k. deliberare la eventuale nomina del Collegio dei liquidatori.

2) Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati. Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

3) Spetta, altresì all'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria deliberare, in via straordinaria e per ragioni di urgenza che non consentano, nell'interesse precipuo dell'Associazione, il rinvio all'Assemblea Regionale Congressuale (art. 13, comma 1, lett. e), le modificazioni allo Statuto dell'Associazione.

4) Per la nomina del Presidente si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 12.

(Convocazione dell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale)

1) L'Assemblea Regionale in seduta Congressuale:

- a. è convocata dal Presidente della Associazione, salvo esigenze di ordine straordinario regionale, ogni cinque anni anche in preparazione dell'Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale, nell'anno della consultazione elettorale amministrativa di maggiore ampiezza relativamente ai comuni lombardi;
- b. può essere convocata dal Presidente su richiesta sottoscritta da parte di 1/10 (un decimo) degli associati, salvo quanto previsto dall'art. 28;
- c. la convocazione da parte del Presidente deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo quanto definito dal Regolamento congressuale di ANCI Nazionale;
- d. la convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali, di determinare gli indirizzi programmatici pluriennali e strategici dell'Associazione e di procedere al rinnovo delle cariche sociali;
- e. Il termine di convocazione può essere ridotto fino alla metà nel caso in cui, essendo la convocazione funzionale allo svolgimento dell'Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale, tale ultima assemblea sia convocata con preavviso non superiore a 30 giorni ai sensi dello Statuto di ANCI Nazionale;

f. l'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione – deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), a tutti gli associati;

g. l'Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita con la presenza di 1/20 (un ventesimo) degli associati, anche nel caso di votazioni in merito a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b). Le determinazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea;

h. ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare nell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale non più di un altro associato, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento congressuale di ANCI Nazionale in caso di Assemblea Congressuale Regionale convocata in preparazione dell'Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale;

i. ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea Regionale Congressuale sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega;

j. l'avviso di convocazione può inoltre prevedere lo svolgimento specificamente regolamentato dell'assemblea in forma esclusivamente telematica o in forma mista, fermo restando l'obbligo di utilizzare modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l'identificazione degli aventi diritto, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

2) I lavori dell'Assemblea Regionale Congressuale sono aperti dal Presidente della Associazione che sovrintende alla nomina, a maggioranza dei presenti, del Presidente dell'Assemblea, da individuarsi tra gli associati presenti.

3) Il Presidente dell'Assemblea Congressuale così nominato procede alla costituzione di un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'ANCI Lombardia, dal Rappresentante di ANCI Nazionale, se presente, e da tre associati da lui stesso nominati.

4) L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea così costituito propone alla stessa per l'approvazione la nomina di una Commissione composta da tre scrutatori che si occuperanno delle operazioni di verifica dei poteri, delle attività strumentali alla votazione, dello spoglio delle preferenze espresse dai partecipanti all'Assemblea e della pubblicazione dei relativi risultati.

5) All'Assemblea Regionale Congressuale possono partecipare con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione dell'Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo, che non siano rappresentanti di Enti, e del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

6) Salvo quanto previsto dall'art. 28, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13.

(Compiti dell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale)

1) Spetta all'Assemblea Regionale in seduta Congressuale:

- a. eleggere il Presidente della Associazione, salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera b);
- b. eleggere il Consiglio Direttivo composto esclusivamente da coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti locali associati, nel numero complessivo non superiore al 5 % degli stessi oltre agli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 9;
- c. eleggere, i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Lombardia ed i Delegati Regionali all'Assemblea Congressuale Nazionale in base al Regolamento Congressuale di ANCI Nazionale;
- d. deliberare in merito agli indirizzi ed alle strategie politico-amministrative dell'Associazione nonché procedere alla verifica ed alla valutazione dell'attività svolta dalla stessa nell'intero periodo intercorrente dalla precedente Assemblea Regionale Congressuale;
- e. approvare lo Statuto dell'Associazione e le sue modificazioni, salvo quanto previsto all'art. 11, comma 3;

Art. 14

(Elezioni del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo)

- 1) Al candidato Presidente è collegata una lista di consiglieri composta da un numero massimo di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo e minimo pari ai 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere.
- 2) Ogni lista deve essere composta in modo tale che nelle prime posizioni siano rappresentati tutti i diversi ambiti provinciali, dal territorio provinciale che esprime più associati sino a quello che ne esprime di meno.
- 3) Ogni lista deve favorire, almeno nella misura percentuale di 1/3 (un terzo), la rappresentanza di ciascun genere.
- 4) Le liste vanno presentate secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea Congressuale.
- 5) Ciascun associato ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente. È consentita la delega fra associati solo per un massimo di n. 1 (una) delega al medesimo associato.
- 6) È proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

7) Alla lista collegata con il Presidente eletto sono attribuiti i 2/3 (due terzi) dei seggi del Consiglio Direttivo; il restante terzo è ripartito fra tutte le liste presentate ed ammesse in proporzione ai voti ricevuti.

8) Sono proclamati eletti in seno al Consiglio Direttivo i candidati il cui nome in ogni lista occupi la posizione uguale al numero dei seggi assegnato alla lista medesima.

9) Nel caso sia presentata una sola lista vengono eletti tutti i candidati della stessa, qualsiasi sia il numero di candidati.

10) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e una volta terminate si procede immediatamente allo spoglio. Nel caso in cui sia presentata una sola lista si può procedere a votazione palese.

Art. 15.
(Presidente)

1) Il Presidente, salvo il caso previsto dal precedente art. 11, comma 1, lettera b), è eletto direttamente dall'Assemblea Regionale in seduta Congressuale.

2) Spetta al Presidente:

- a. rappresentare l'Associazione in ogni rapporto avente rilevanza pubblica con enti pubblici, enti privati e mass media;
- b. convocare, su delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria;
- c. presiedere l'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria o Straordinaria;
- d. convocare, su delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Regionale in seduta Congressuale;
- e. aprire i lavori dell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale;
- f. presiedere il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
- g. proporre al Consiglio Direttivo la nomina di quattro componenti dell'Ufficio di Presidenza scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo stesso, con funzioni di Vice Presidenti;
- h. proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale;
- i. convocare, di norma mensilmente, i Presidenti dei Dipartimenti unitamente all'Ufficio di Presidenza;
- j. assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, di straordinaria amministrazione da sottoporre a ratifica del primo Consiglio Direttivo utile;
- k. determinare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, gli emolumenti del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale;

l. approvare, di concerto con il Segretario Generale e l'Ufficio di Presidenza, la proposta di modello organizzativo e gestionale, in riferimento alle società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia;

m. ai fini del controllo sulla qualità dei servizi espletati, il Presidente richiede alla/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia di trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno: a) un elenco semestrale dei reclami di terzi; b) il cronoprogramma dei tempi di svolgimento delle prestazioni; c) il cronoprogramma dei tempi di erogazione dei servizi;

n. esercitare la funzione di controllo nei confronti della/e società partecipate e/o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia nel limite dei poteri e secondo le modalità definite nell'apposito regolamento per la disciplina del controllo analogo.

3) Il Presidente o suo delegato partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dello Statuto di ANCI Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività della gestione fra Associazione Nazionale e Associazioni Regionali.

4) Nel caso di decesso, decadenza, impedimento permanente o di dimissioni del Presidente eletto le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età.

5) Il Vice Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca, entro i successivi 90 giorni, l'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria, se nel corso dell'anno non è prevista la convocazione dell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale, per la nomina del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla normale scadenza delle cariche associative.

6) In caso di contemporaneo impedimento o di dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni e la proposta di convocazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dal punto precedente, saranno svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art. 16. (Ufficio di Presidenza)

1) L'Ufficio di Presidenza è un Organo collegiale di coordinamento dell'attività dell'Associazione e di collaborazione con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

2) L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, da quattro Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Tra i quattro Vice Presidenti il Presidente nomina il Vice Presidente Vicario. Di norma, l'Ufficio di Presidenza si riunisce due volte al mese.

3) Di concerto con il Segretario Generale, l'Ufficio di Presidenza verifica semestralmente lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e delle strategie gestionali previste nel Regolamento per il controllo analogo della/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia.

4) L'Ufficio di Presidenza può:

- a. costituire Gruppi di Lavoro, anche su proposta dei Dipartimenti di cui al successivo art. 20, e ne nomina i componenti scegliendoli, in ragione delle specifiche loro competenze, fra i membri dei Dipartimenti o fra esperti esterni;
- b. decidere di avvalersi di esperti di specchiata professionalità e di legali per supportare le attività dell'Associazione;
- c. proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei coordinatori dei Dipartimenti;
- d. in caso di urgenza, provvedere a nominare in gruppi di lavoro, Enti o tavoli istituzionali, rappresentanti di ANCI Lombardia. Tali nomine andranno ratificate al primo Consiglio Direttivo utile.

5) L'Ufficio di Presidenza propone:

- a. all'Assemblea Regionale riunita in seduta ordinaria l'approvazione del budget e del Bilancio Consuntivo dell'Associazione predisposto dal Segretario Generale, previo parere non vincolante dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.
- b. all'Assemblea Regionale riunita in seduta ordinaria l'approvazione del fabbisogno del personale di ANCI Lombardia come prospettato dal Segretario Generale.
- c. Al Presidente, in caso di urgenza, la convocazione, senza previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di una Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

6) L'Ufficio di Presidenza approva, su proposta del Segretario Generale, l'organigramma del personale e l'organizzazione degli uffici di ANCI Lombardia.

7) L'Ufficio di Presidenza vigila sulla corretta attuazione del modello organizzativo e gestionale delle associazioni e della/e società partecipata/e o soggetta/e a controllo di ANCI Lombardia, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e verifica semestralmente lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici del Piano annuale degli obiettivi.

8) All'attività dell'Ufficio di Presidenza partecipano il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.

Art. 17.
(Consiglio Direttivo)

1) Il Consiglio Direttivo è nominato dalla Assemblea Regionale in seduta Congressuale, il cui numero minimo è pari al 5% degli associati oltre ai componenti di diritto la cui somma non può comunque superare il 10% degli associati.

2) Oltre ai componenti eletti, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:

- a. i Sindaci dei capoluoghi di provincia e il Sindaco della Città Metropolitana;
 - b. il Presidente del CAL se Amministratore di Ente associato;
 - c. il Presidente di ANCI Lombardia;
 - d. i Presidenti dei Dipartimenti;
 - e. n. 3 (tre) rappresentanti delle Comunità Montane tra cui il Presidente della Conferenza regionale dei Presidenti delle Comunità Montane;
 - f. il Presidente degli organismi di cui all'art. 25.
- 3) Partecipano al Consiglio Direttivo, con funzioni consultive:
- a. i componenti lombardi del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale di ANCI;
 - b. gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali dell'Associazione Regionale, qualora non lo siano già ad altro titolo;
 - c. i Vice Presidenti dei Dipartimenti.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
- 5) Il Consiglio Direttivo procede, altresì, alla surroga per cooptazione di propri componenti deceduti, decaduti o dimissionari.
- 6) Il Consiglio Direttivo, in prima seduta, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti di nomina elettiva; in seconda seduta, da tenersi alla distanza di almeno un'ora dalla prima, è validamente costituito qualunque sia il numero di componenti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 7) Spetta al Consiglio Direttivo:
- a. esprimere gli indirizzi generali sugli orientamenti e dare le direttive dell'azione dell'ANCI Lombardia;
 - b. deliberare la Convocazione dell'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria o in seduta Congressuale, determinandone l'ordine del giorno dei lavori e i relativi regolamenti;
 - c. nominare su proposta del Presidente, i Vicepresidenti componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale;
 - d. determinare la costituzione dei Dipartimenti e nominare i relativi Presidenti di concerto con l'Ufficio di Presidenza;
 - e. nominare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, i coordinatori e i componenti dei Dipartimenti;

f. deliberare in relazione all'attribuzione e all'importo delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli Organi dell'Associazione, dei Dipartimenti e dei Gruppi di Lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa di ANCI Lombardia;

g. determinare l'addizionale regionale alle quote associative;

h. approvare i regolamenti;

i. nominare i rappresentanti dell'ANCI Lombardia in Enti ed Istituzioni esterne, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d);

j. designare i rappresentanti dell'ANCI Lombardia nelle Commissioni permanenti dell'ANCI Nazionale o ratificare le nomine effettuate dall'Ufficio di Presidenza;

k. esprimere un parere non vincolante sul budget, e Bilancio Consuntivo e sul fabbisogno del personale di ANCI Lombardia che l'Ufficio di Presidenza intende proporre all'Assemblea Regionale riunita in seduta ordinaria per la relativa approvazione;

Art. 18.

(Collegio dei Revisori/Revisore Unico)

- 1) L'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria, decide se avvalersi di un Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico che provvede a nominare.
- 2) Nel caso di costituzione del Collegio dei Revisori, lo stesso è composto da tre membri. Il Collegio dei Revisori al proprio interno elegge il Presidente del Collegio.
- 3) Il loro incarico è incompatibile con quello di componenti degli altri Organi associativi, alle adunanze dei quali tuttavia possono partecipare nelle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché su invito e comunque nell'ambito delle proprie competenze.
- 4) Il Collegio dei Revisori rimane in carica per tre anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Art. 19.

(Ineleggibilità e Decadenza)

- 1) I componenti degli organi collegiali che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, i Presidenti di Dipartimento o i rappresentanti di articolazioni di ANCI Lombardia che non convocano il Dipartimento o i Gruppi di Lavoro per più di tre mesi consecutivi, i delegati che non partecipino per più di tre sedute ai tavoli di lavoro in cui sono stati nominati, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Segretario Generale, constatato che si sono verificate le condizioni di cui al comma precedente, richiede formalmente per iscritto all'interessato di fornire, entro i successivi quindici giorni, giustificazioni al riguardo che saranno valutate dall'Ufficio di Presidenza.

3) Nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine, il Consiglio Direttivo, se non sono pervenute giustificazioni o se queste non siano accoglibili, dichiara la decadenza del consigliere e procede alla surroga e/o ad una nuova nomina.

4) Analogamente, il Consiglio Direttivo procede a reintegrare gli organi collegiali, i componenti dei Dipartimenti e a sostituire i rappresentanti di ANCI Lombardia in Enti ed Istituzioni esterne in caso di perdita da parte dei componenti dei(l) requisiti(o) minimi(o) richiesti(o) per l'elezione negli organi sociali o per dimissioni; il difetto di tali presupposti sono rilevabili d'ufficio da parte del Segretario Generale.

5) Il Consiglio Direttivo sospende dalle cariche rivestite negli organi sociali coloro che sono stati rinviati a giudizio per reati inerenti l'esercizio del mandato di pubblico amministratore.

Art. 20.
(Dipartimenti e Gruppi di lavoro)

1) I Dipartimenti sono costituiti dal Consiglio Direttivo per trattare le tematiche ed i principali problemi di maggiore interesse per gli Enti associati.

2) I Dipartimenti sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.

3) I Dipartimenti sono presieduti da un Componente del Consiglio Direttivo; nel caso di Presidente esterno, che deve comunque ricoprire una carica elettiva e/o politico-amministrativa in un ente associato, lo stesso partecipa a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4) Fanno parte dei Dipartimenti coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti associati ed Esperti qualificati.

5) Qualora ne venga ravvisata la necessità, sono costituiti dall'Ufficio di Presidenza, d'ufficio o su proposta di uno o più Dipartimenti, Gruppi di lavoro in ordine alla analisi, studio e approfondimento di aspetti e problematiche di qualunque natura, anche focalizzate su una singola area tematica, evidenziate dai singoli Dipartimenti.

6) Il Presidente convoca, di norma mensilmente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Dipartimenti con il fine di coordinare il lavoro dell'Associazione, di verificare lo stato dei progetti e delle relazioni con altre istituzioni, favorendo la reciproca conoscenza del lavoro e delle tematiche all'esame dei Dipartimenti, nonché di definire eventuali collaborazioni e coordinamenti.

Art. 21.
(Segretario Generale)

1) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

2) Il Segretario Generale ha, anche disgiuntamente dal Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione; esclusivamente su delega del Presidente, la rappresenta pubblicamente.

3) Il Segretario Generale provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione, rispetto alla quale ne ha la responsabilità, adottando gli atti occorrenti ed assumendo le opportune iniziative anche per l'appropriata gestione delle risorse umane, reali e finanziarie.

In particolare:

- a. sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi sociali;
- b. dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
- c. è il capo del personale e ne definisce obiettivi, piano della performance, compiti e funzioni;
- d. propone all'Ufficio di Presidenza il fabbisogno e l'organigramma del personale di ANCI Lombardia;
- e. coordina l'attività degli uffici e ne predispone l'organizzazione; nomina, ove previsti, i responsabili apicali di concerto con l'Ufficio di Presidenza e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
- f. dirige l'attività dei Coordinatori dei Dipartimenti e del Personale; cura i rapporti con i Consulenti Esterni e ne coordina il lavoro;
- g. vigila, di concerto con gli organi a tal fine deputati, sulla/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia nei limiti previsti dai regolamenti ed in particolare con riguardo alla predisposizione di adeguati modelli a norma del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del loro aggiornamento;
- h. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione e ne svolge le funzioni di segretario; agli stessi, nell'ambito delle proprie competenze, esprime pareri e formula proposte di deliberazione; redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente;
- i. risponde della gestione finanziaria e contabile da lui determinata;
- j. predispone la bozza di budget e Bilancio Consuntivo dell'Associazione che propone all'Ufficio di Presidenza.

4) Il Segretario Generale in caso di indisponibilità è sostituito dal Vice Segretario Generale in tutte le sue funzioni e compiti.

Art. 22.
(Coordinatori dei Dipartimenti)

1) I Coordinatori dei Dipartimenti sono nominati dal Consiglio Direttivo di concerto con l'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti di Dipartimento e il Segretario Generale.

2) Hanno il compito di predisporre i temi da trattare nel Dipartimento e curare che sia dato corso all'attività dello stesso e dei Gruppi di Lavoro istituiti.

- 3) Partecipano, su invito del Presidente, alle riunioni degli Organi dell'Associazione con funzioni di referenti sulle materie e sull'attività di loro competenza.
- 4) Coadiuvano i Presidenti dei Dipartimenti, o loro delegati, nei rapporti esterni con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni, e con ANCI Nazionale.
- 5) Collaborano con il Segretario Generale nell'attività corrente dell'Associazione anche attraverso riunioni periodiche di coordinamento.
- 6) Dispongono del personale preposto all'attività esecutiva e di supporto ai Dipartimenti e ai Gruppi di Lavoro.
- 7) Possono essere incaricati coordinatori di attività di servizio e/o di progetto per la realizzazione dei compiti e scopi statutari di ANCI Lombardia di cui all'art. 4.

Art. 23.
(Uffici e Personale)

- 1) ANCI Lombardia ha una propria struttura amministrativa che può essere costituita sia da personale dipendente sia da personale distaccato da altri enti ai sensi delle vigenti ed applicabili disposizioni normative, sia da collaboratori esterni convenzionati.
- 2) La struttura amministrativa assicura lo svolgimento dell'attività necessaria per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione.

Art. 24.
(Finanze, Contabilità, Patrimonio)

- 1) In attuazione dell'art. 6 le entrate di ANCI Lombardia sono costituite da:
 - a. compartecipazione alla quota del contributo associativo annuo obbligatorio trasferito in misura percentuale secondo quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, lett. a) dello Statuto di ANCI Nazionale;
 - b. eventuale quota addizionale regionale alla quota obbligatoria in misura determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota regolarmente approvata è obbligatoria per tutti gli associati ed è finalizzata esclusivamente al finanziamento dell'Associazione Regionale;
 - c. contributi percepiti e/o proventi derivanti dallo svolgimento di progetti e servizi agli associati resi anche attraverso la/e associazione/i o società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia o in accordo con Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali;
 - d. contributi volontari e straordinari.
- 2) L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
- 3) L'erogazione delle spese è fatta su mandato del Segretario Generale.

- 4) Il Segretario Generale risponde della gestione finanziaria e contabile da lui determinate, congiuntamente al Tesoriere, se nominato.
- 5) Il bilancio dell'ANCI Lombardia è redatto secondo la disciplina contenuta nel Codice Civile in materia di società per azioni.
- 6) Il Bilancio Consuntivo viene trasmesso all'ANCI Nazionale entro tre mesi dall'approvazione corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori/Revisore Unico.
- 7) Il Bilancio dell'ANCI Lombardia è pubblicato secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle associazioni nazionali degli Enti Locali.
- 8) Il patrimonio dell'ANCI Lombardia è costituito dalla risultanza netta del conto patrimoniale e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- 9) In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

Art. 25.
(Organismi strumentali)

- 1) ANCI Lombardia, al fine di creare utili opportunità per i Comuni e favorire la soluzione di specifici problemi, può costituire o avvalersi di Associazioni e Organismi anche Strumentali aventi finalità coerenti con il proprio statuto e con gli scopi e gli indirizzi generali di ANCI Nazionale.
- 2) Per le medesime finalità, ANCI Lombardia può altresì attivare o partecipare a progetti, non solo regionali, supportati da finanziamenti pubblici o comunitari.

Art. 26.
(Rapporti con altre Associazioni)

- 1) ANCI Lombardia collabora con altre strutture associative territoriali degli Enti Locali.
- 2) ANCI Lombardia, al fine di garantire una sempre più diffusa partecipazione degli Enti associati, può articolare la propria presenza a livello provinciale, tenendo conto delle specificità organizzative esistenti a livello locale. A tal fine l'Ufficio di Presidenza può individuare, all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo, figure di riferimento provinciale, definendo eventuali compiti e funzioni a loro attribuite da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 3) ANCI Lombardia favorisce il rapporto con le altre ANCI regionali per sviluppare una più articolata presenza ed iniziativa a favore dei propri associati.

Art. 27.
(Partecipazione on-line)

- 1) È consentita la partecipazione on-line, interattiva e in diretta, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo, dei Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro tramite videoconferenza o in multi-conferenza audio/video/web, in modo da sostituire alla presenza fisica dei singoli

componenti la loro partecipazione virtuale attraverso l'impiego di tecnologie, in qualunque modo denominate e a ciò finalizzate.

2) Ai fini di una effettiva partecipazione, nel rispetto dei principi di massima trasparenza e legalità, ANCI Lombardia utilizza strumenti e tecnologie che consentano di avere assoluta certezza in ordine alle generalità del soggetto collegato e di effettuare una costante e rigorosa verifica della sua reale presenza durante la riunione.

Art. 28.
(Modifiche statutarie)

1) Lo Statuto di ANCI Lombardia può essere modificato, ai sensi degli artt. 11, comma 3, o art.13, comma 1, lettera e), rispettivamente dall'Assemblea Regionale in seduta Congressuale e dall'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria validamente costituite, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta e proposta di almeno 1/3 (un terzo) degli Enti associati.

(Norma finale)

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.